



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Tolmezzo, in composizione collegiale nella persona dei sigg.ri:

dott. Antonio Cumin

Presidente

dott. Lorenzo Massarelli

Giudice relatore

dott. Alessia Bisceglia

Giudice

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nella causa tra

- V. [REDACTED] R. [REDACTED], nato il [REDACTED] ad [REDACTED] ([REDACTED]), cf [REDACTED], con i
procc. avv. ti R. Cianci e F. Pesce del Foro di Udine, per procura a margine dell'atto di
citazione notificato il 22.5-1.6.2009, *sub* n° 1558 cron. UNEP Tribunale di Tolmezzo,
domiciliato in Tolmezzo in piazza Centa n° 3,

attore;

contro

- "Banca [REDACTED] S.p.A." con sede legale in [REDACTED], cf [REDACTED], in persona
del presidente del CdA *pro tempore* A. [REDACTED] S. [REDACTED] con il proc. avv. M. P. [REDACTED] del Foro di Udine,
per procura a margine della comparsa di risposta, domiciliata in Tolmezzo presso lo studio dell'avv.
M.F. I. [REDACTED],

convenuta;

iscritta a ruolo *sub* n° 385/09 RG ed avente per oggetto: intermediazione mobiliare; risarcimento
danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

N° 385/09 RGC

Sentenza 29.3.2010

Per l'attore: come da istanza di fissazione d'udienza del 16.9.2009.

Per la convenuta: come in nota di definitiva formulazione delle conclusioni del 25.11.2009.

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Alla presente decisione si applicano gli artt. 132, secondo comma, n° 4 c.p.c. e 118 primo comma disp. att. c.p.c. nel testo modificato dagli artt. 45 comma 17 e 52 comma 5 della legge n° 69/2009 (vedi, per l'applicazione immediata, l'art. 58 comma 2 legge n° 69/2009). Pertanto non si indica lo svolgimento del processo e ci si limita alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

Inoltre, per abbreviare la stesura della sentenza, ai sensi dell'abrogato art. 16 comma 5 D.Lgs. n° 5/2003 (che comunque si applica ultrattivamente alla presente causa), si richiama espressamente la narrativa in fatto esposta alle pagine 2, 3 e 4 della citazione ed alle pagine 4 e 5 della comparsa di risposta.

IL CASO.it

Fra le parti, dopo la sentenza n° 360/2008 di questo tribunale (passata in giudicato) emessa sulla stessa vicenda in fatto, si torna a discutere della vendita di obbligazioni (per nominali € 25.000) emesse dalla società lussemburghese "Finmek International S.A.", eseguita su richiesta dell'attore da parte della banca convenuta il 7.11.2001, per un prezzo complessivo di € 25.074,75. Tutti i titoli, infatti, sono stati oggetto di *default* alla scadenza. L'esito totalmente infausto dell'investimento, secondo l'attore, sarebbe addebitabile a responsabilità della banca, che non avrebbe osservato le norme di comportamento prescritte agli intermediari finanziari quando prestano servizi di intermediazione (specie in tema di obblighi di informazione); l'ente dovrebbe risarcire il danno per tale via arrecato all'attore.

La banca respinge gli addebiti, sostenendo in primo luogo che il pregresso giudicato imedisce di conoscere nuovamente della vicenda e poi, in fatto, che l'attore ha rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sulla sua propensione al rischio e che è stato avvisato della rischiosità dell'investimento qui in discussione.

2

Dopo la notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza, ed il deposito della conseguente nota, è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza collegiale del 4.2.2010.

In tale sede, concordi le parti, il collegio ha acquisito il fascicolo del precedente giudizio instaurato tra le parti (per evitare la ripetizione di un'istruttoria già realizzata); la causa è stata dunque discussa previa precisazione delle conclusioni, nonché trattenuta in decisione, con riserva di pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il passaggio in giudicato della sentenza n° 360/2008, resa *inter partes*, non impedisce di esaminare nel merito l'odierna controversia. Sebbene le parti del pregresso rapporto processuale siano le stesse oggi in litigio, *petitum* e *causa petendi* dei due giudizi differiscono sensibilmente.

Nella precedente causa l'attore ha chiesto:

in via principale che il contratto di negoziazione titoli in discussione fosse dichiarato nullo, perché inserito nella illecita macchinazione usualmente denominata "offerta pubblica indiretta"; tale domanda è stata respinta perché indimostrata;

IL CASO.it

- in via subordinata che il contratto di acquisto dei titoli in discussione fosse risolto, per fatto e colpa della convenuta, col conseguente risarcimento del danno (pari all'importo del prezzo di acquisto pagato oltre al lucro cessante); il tutto addebitando violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione, astensione, tutti gravanti sull'intermediario finanziario convenuto; tale domanda è stata respinta, perché non si è ritenuta configurabile un'autonoma risoluzione *ex art. 1453 c.c.* della singola negoziazione compiuta dalla convenuta, in quanto si tratta di atto esecutivo (non autonomo) di obblighi assunti a monte, al più potendosi individuare, in caso di violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario, profili di responsabilità risarcitoria a titolo contrattuale per inadempimento *ex art. 1218 c.c.*; domanda però assolutamente non proposta in quella causa.

In sostanza, quanto al *petitum*, nella prima controversia si chiedeva la risoluzione dell'acquisto dei titoli *ex art. 1453 c.c.*, con connesso risarcimento del danno; oggi invece si chiede accertarsi

l'inadempimento agli obblighi gravanti sulla controparte nello svolgimento del rapporto e la sua condanna al risarcimento del danno. Quanto alla *causa petendi*, nella prima controversia si allegavano violazioni di obblighi gravanti sull'intermediario, realizzatesi prima dell'acquisto dei titoli, quali fatti legittimanti la risoluzione del negozio; oggi invece si sottopongono tali contegni quali base per un giudizio di accertamento dell'inadempimento avversario e conseguente condanna al risarcimento del danno.

Superata l'eccezione pregiudiziale, è opportuno fissare il quadro generale degli obblighi incombenti sull'intermediario, onde stabilire poi se in concreto risulti una qualche loro violazione.

Secondo l'art. 21 del D.Lgs. n° 58/1998 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal 2005 al 2007, rilevante *ratione temporis*) l'intermediario finanziario deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. A); deve acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. B); evitare conflitti d'interesse ed agire comunque con trasparenza (lett. C).

IL CASO.it

Tali obblighi sono dettagliati dagli artt. 26, 28 e 29 del *Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001, e da altre, non rilevanti *ratione temporis*)*; in particolare, in rapporto alle doglianze attoree, si tratta di:

- a) acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire al cliente (art. 26 lett. E);
- b) non eseguire né consigliare operazioni senza prima aver fornito informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione o del servizio, la



ed
pa
ag
25
da
di
S.
sta
pr
ai

4 M N

cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28 comma 2);

- c) astenersi dal compiere operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza, dimensione, tenendo conto sia delle informazioni ricevute o acquisite sia di ogni altra informazione disponibile (art. 29 commi 1 e 2);
- d) informare l'investitore dell'inadeguatezza delle operazioni e delle relative ragioni (art. 29 comma 3);
- e) eseguire operazioni inadeguate, se l'investitore comunque lo richiede, solo su ordine scritto (art. 29 comma 3).

IL CASO.it

In questa materia, per la distribuzione dell'onere della prova della responsabilità fra danneggiato ed intermediario valgono sia il criterio generale di cui a Cass. S.U. n° 13533/2001 sia quello particolare di cui all'art. 23 comma 6 D.Lgs. n° 58/1998: l'intermediario deve dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Nella fattispecie, è in discussione la vendita di *corporate bonds* (obbligazioni per nominali € 25.000) della "Finmek International S.A.", società di diritto lussemburghese, eseguita il 7.11.2001 dalla convenuta in contropartita diretta su richiesta dell'attore (docc. 2 e 3 attore). L'adempimento di tutti gli obblighi connessi con i titoli in parola, da parte dell'emittente "Finmek International S.A.", era garantito dalla sua controllante "Finmek S.p.A.", società di diritto italiano. Sia l'emittente sia la garante sono però risultate completamente insolventi alla scadenza del prestito e, per effetto di procedure concorsuali già aperte nei loro confronti, sarà notoriamente e sostanzialmente impossibile ai titolari delle obbligazioni una sia pur parziale soddisfazione nei piani di riparto.

Si trattava pacificamente di titoli:

- emessi in realtà solo il 26.11.2001, ovvero dopo l'ordine di acquisto da parte dell'attore (7.11.2001);
- trattati nella fase di *grey market*, cioè dopo la data di annuncio di loro emissione ma prima della fissazione del loro prezzo sul mercato ufficiale;



- che una società di diritto italiano all'epoca mai avrebbe potuto emettere, perché non sussisteva il requisito di cui al previgente art. 2410 c.c.;
- la cui emissione fu organizzata da "Banca [redacted] S.p.A.", allora controllata (al pari dell'odierna convenuta) da "Banca [redacted] S.p.A.", a sua volta enormemente esposta verso tutte le società del gruppo Finmek;
- emessi da soggetti ricadenti in un gruppo già enormemente indebitato all'epoca del collocamento.

Secondo il regolamento di emissione, l'acquisto dei titoli sarebbe stato sollecitato esclusivamente nei confronti di investitori professionali (da ciò l'esenzione dagli obblighi informativi tipici della fattispecie "sollecitazione all'investimento al pubblico" verso residenti italiani - artt. 1 comma 1 lett. f; 100 comma 1 lett. a; 94 e s. D.Lgs. n° 58/1998); l'acquisto da parte di privati residenti in Italia sarebbe comunque stato possibile, ma solo se essi avessero inviato alla

"Banca [redacted] S.p.A." richieste non sollecitate in tal senso (pag. 45 *offering circular*, doc. 12 attore).

IL CASO.it

Nel caso di specie la vendita dei titoli di debito emessi da "Finmek International S.A." ha assunto la forma della negoziazione per conto proprio, in quanto la convenuta ha poi proceduto alla rivendita in contropartita diretta (doc. 2 attori).

Le manchevolezze addebitate sono:

- negoziazione di titoli senza adeguata conoscenza delle loro caratteristiche;
- mancata individuazione del reale profilo di rischio dell'attore e mancata verifica dell'adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione;
- violazione dell'obbligo di sconsigliare l'acquisto in relazione al profilo descritto;
- mancata astensione dall'operazione, del tutto inadeguata;
- mancata acquisizione di specifico ordine su acquisto inadeguato.

I documenti acquisiti mostrano che:

di s
il 3
pre
qu
ed
6 c
un
d'
30
di
d.
st
il
d
i
I
c
l



- fra attore e convenuta veniva stipulato per iscritto un contratto di *mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione* (30.8.1999) (doc. 1 attore);

- nella scheda di rilevazione delle notizie rilevanti per individuare il profilo di rischio, compilata il 30.8.1999, l'attore rifiutava di dare notizie alla banca sulla propria situazione finanziaria, di precisare i propri obiettivi d'investimento e di indicare la propria propensione al rischio; invece quanto all'esperienza in strumenti finanziari, dichiarava di NON conoscere la differenza fra azioni ed obbligazioni (doc. 2 convenuta);

IL CASO.it

- nel periodo 31.10.2002-31.10.2003 l'attore ha eseguito negoziazioni per circa € 160.000 (doc. 6 convenuta); al 22.12.2004 l'attore era titolare (spesso con altri soggetti) di strumenti finanziari per un valore di € 198.500: fondi comuni d'investimento azionari (€ 23.000), fondi comuni d'investimento obbligazionari (€ 16.000), titoli di debito emessi da organismi sovranazionali (€ 30.000), *corporate bonds* (€ 73.000), gestioni patrimoniali azionarie (€ 35.000) – doc. 7 convenuta;

- al 31.12.2002 la liquidità presente sul conto corrente di corrispondenza cointestato al Verzin ed intrattenuto con la convenuta ammontava ad € 1.192,75 (doc. 8 convenuta);

- l'ordine censurato di acquisto dei titoli riporta la scritta: *malgrado sia stato avvisato che la disposizione di cui sopra è stata da Voi indicata non adeguata, a seguito del rifiuto da me espresso di fornire informazioni, confermo comunque la mia intenzione di dar corso a detta operazione; il sottoscritto dichiara di essere stato avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato.*

Nella fattispecie appare palese la violazione, da parte degli incaricati della convenuta, *in primis* dell'obbligo di conoscere adeguatamente il titolo che andavano a negoziare per conto dell'attore. E' infatti indiscutibile che le condizioni di emissione del prestito obbligazionario "Finmek International SA" sono state edite ufficialmente solo il 30.11.2001, sicché mai gli operatori della convenuta avrebbero potuto (alla data della ricezione dell'ordine – 7.11.2001) conoscere la natura, le caratteristiche e le specificità del regolamento di emissione, specie quella per cui l'acquisto da parte di privati residenti in Italia sarebbe stato possibile solo in via eccezionale e solo se essi

avessero inviato alla "Banca ██████ S.p.A." richieste non sollecitate in tal senso. Né la convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito prove di un corretto ed adempiente contegno su questo punto, visto che la testimonianza assunta nel precedente giudizio (utilizzabile anche in questa sede per concorde richiesta delle parti) ha riferito solo di sintetici e discorsivi contatti telefonici fra l'incaricato e il *desk* titoli interno, da cui sarebbe emerso che il titolo in discussione era privo di *rating*; tale fonte di informazione, peraltro, aveva taciuto la peculiarità del modo in cui il titolo poteva essere negoziato.

E' poi chiara la violazione dell'obbligo di verificare se l'investimento in parola fosse davvero adeguato al reale e concreto profilo di rischio attribuibile al cliente. Inanzitutto nella fattispecie il cliente aveva dichiarato *ab origine* di non conoscere la differenza fra azioni ed obbligazioni, sicché la banca doveva prima di tutto offrirgli le nozioni necessarie a superare tale lacuna prima di avviare qualsiasi attività d'intermediazione, e ciò non risulta avvenuto; né le effettive conoscenze del risparmiatore o la sua operatività in occasioni pregresse possono supplire alla mancata informativa.

IL CASO.it

Inoltre non è possibile la verifica di adeguatezza dell'investimento realizzando, se non si conosce prima approfonditamente lo strumento da negoziare: è necessario che l'intermediario offra al cliente un'informazione adeguata in concreto (cioè rispetto al singolo strumento negoziato, al singolo rapporto col cliente ed alle specifiche categorie di inadeguatezza disciplinate dalle disposizioni vigenti), e non solo un aprioristico avviso di inadeguatezza di qualsivoglia investimento "per carenza di informazioni fornite" (cfr. art. 29 comma 3 Reg. CONSOB n° 1152/1998: *Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.*). Al contrario, dal testo dell'ordine scritto di acquisto qui discusso si evince che al cliente è stata prospettata sì l'inadeguatezza dell'operazione, ma non in relazione alla tipologia o all'oggetto dello specifico

str
sul
in
al
del
del
orc
sul
ese
obl
La
ese
ricc
rec
24
dic
18
ma
con
con
pal
dan
Tril
N°



nuta, strumento in discussione, bensì solo per il pregresso rifiuto della controparte di fornire informazioni
, visto sul proprio profilo.

acorde Se così è, vi è stata anche la violazione dell'obbligo di astenersi dal porre in essere l'operazione
: il in parola (inadeguata in quanto non ben conosciuta nella sua tipologia e dunque non parametrabile
onte di al concreto profilo di rischio del cliente – peraltro a sua volta non indagato con precisione),
ziato. dell'obbligo di informare l'investitore dei citati profili di inadeguatezza (attività mancata a causa
vero dell'ignoranza mantenuta), dell'obbligo di procedere comunque all'operazione inadeguata solo su
cie il ordine scritto in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (quelle menzionate
icché sull'ordine non sono effettivamente ricollegabili ai motivi di reale inadeguatezza dell'operazione da
sviare eseguirsi).

IL CASO.it

ativa. La banca poi avrebbe dovuto astenersi dall'operazione anche per un altro motivo. Le
sce obbligazioni in discussione sono state pacificamente acquistate fuori da un mercato regolamentato.
cliente La normativa all'epoca vigente escludeva in generale che gli intermediari potessero eseguire o far
i eseguire negoziazioni di strumenti finanziari fuori dai mercati regolamentati, a meno che
zione ricorressero le ipotesi tassative e le condizioni speciali di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento
'ere recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo
artito 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (*adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23*
orto *dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del*
sto *18 aprile 2001*). Ebbene, risulta nella fattispecie che la negoziazione è avvenuta sì (in fase di *grey*
market ed in contropartita diretta) con specifica e preventiva autorizzazione del cliente (art. 8
comma 1 lett. A e comma 3 Reg.), ma senza dimostrare che tale modo inconsueto di operare
consentiva di realizzare un miglior prezzo per il cliente (art. 8 comma 1 lett. B Reg). Dunque con
palese violazione di tale ulteriore obbligo di astensione.

Passando alla verifica della sussistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento accertato ed il
danno lamentato, va condivisa l'impostazione (cfr. Cass. SU n° n° 27624/07; Trib. VE 28.2.2008 e
Trib. TO 27.10.2009 ambo su www.ilcaso.it) secondo cui: a) in generale grava specificamente

sull'investitore l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento degli obblighi comportamentali e danno, onere che può essere assolto eventualmente anche attraverso il ricorso a presunzioni a norma degli artt. 2727 e s. c.c.; b) tuttavia, si deve riconoscere l'esistenza di alcune ipotesi particolari in cui il nesso di causalità in questione sussiste *in re ipsa*, tra cui il caso dell'operatore in conflitto di interessi e quello della mancata astensione dello stesso da operazioni inadeguate.

IL CASO.it

Infatti, le disposizioni imperative vigenti stabiliscono che l'intermediario può legittimamente dar attuazione all'operazione di investimento solo in presenza di determinate condizioni, non ricorrendo le quali lo stesso ha l'obbligo di astenersi. Ove l'intermediario non sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi – abbia, ad esempio, dato corso ad un'operazione in conflitto di interessi senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del cliente, oppure abbia eseguito un'operazione inadeguata pur in mancanza di un ordine impartito per iscritto, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute - deve ritenersi che l'intermediario abbia concorso casualmente alla determinazione del danno: il compimento stesso dell'operazione non avrebbe dovuto affatto aver luogo.

Nella fattispecie si è assistito proprio alla violazione ed all'aggiramento di obblighi di astensione, per cui il nesso causale fra comportamento inadempiente e danno sussiste senza alcun dubbio.

Quanto al danno lamentato, esso va liquidato nell'importo pari alle somme pagate dall'attore alla banca per l'acquisto dei titoli, ovvero € 25.080,63, visto che l'insolvenza di emittente e garante (e la pacifica totale incapienza dei creditori obbligazionari ammessi al passivo delle procedure avviate nei loro confronti) ha completamente annullato il loro valore. Importo che va diminuito di quanto l'attore ha percepito a titolo di cedole periodiche (€ 3.062,50, importo riconosciuto dallo stesso attore) e di ulteriori € 5.000,00, in quanto l'attore (art. 1227, secondo comma, c.c.):

- non ha dimostrato di aver insinuato il proprio credito al passivo delle procedure concorsuali aperte a carico delle emittenti, così rinunciando in radice a qualsiasi (pur remota) possibilità di soddisfazione nel riparto;
- non ha dimostrato di aver almeno tentato di cedere a terzi i titoli in questione, ricevendo un (anche minimo) corrispettivo a ristoro dell'insolvenza della controparte; è notorio che anche i titoli in *default* hanno un proprio mercato;
- non ha inteso accedere alla procedura di conciliazione stragiudiziale messa a disposizione dei propri utenti dalla convenuta per il caso Finmek (doc. 5 attore), da cui avrebbe potuto ricavare un ristoro fino al 60% del prezzo di acquisto dei titoli.

IL CASO.it

Non spettano invece danni per lucro cessante, sia perché non è dimostrato che l'attore (in caso di adempiente comportamento avversario) avrebbe impiegato le stesse somme in investimenti in titoli di Stato (assenti nel suo portafoglio) sia perché gli importi di rivalutazione ed interessi sul danno qui liquidato superano ampiamente i profitti che l'attore avrebbe potuto conseguire in passato con investimenti alternativi a basso rischio (e conseguente basso rendimento).

Trattandosi di debito di valore (anche se derivante da inadempimento contrattuale – Cass. n° 9711/2004), il danno, così determinato in € 17.018,13, andrà aggiunto di rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dal 6.5.2004 (data dell'insolvenza del debitore) alla data di pubblicazione della sentenza.

Sull'importo complessivo non sono dovuti gli interessi compensativi per il mancato godimento in passato dell'equivalente risarcitorio: si tratta infatti di voce di danno da lucro cessante che non spetta automaticamente, ma solo quando si provi che se la somma (non rivalutata) fosse stata subito messa a disposizione del danneggiato, questi (tramite il suo immediato fruttuoso reimpiego) avrebbe oggi presso di sé una somma maggiore di quella qui liquidata previa rivalutazione (Cass. n° 3268/2008); tale prova difetta.

Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, sono invece dovuti i semplici interessi moratori in misura legale; in materia di illecito la mora è infatti *ex re*.

Non

Le spese possono essere compensate per un terzo, visto l'esito della lite rispetto alle pretese iniziali; per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Tolmezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 385/2009 RG vertente tra V [REDACTED] R [REDACTED] contro "Banca [REDACTED] S.p.A.", così decide:

1. **accerta** che la convenuta ha violato gli obblighi incombenti sull'intermediario finanziario;
2. **condanna** la convenuta a risarcire il danno cagionato all'attore, liquidato in € 17.018,13 oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dal 6.5.2004 alla data di pubblicazione della sentenza, ed oltre interessi moratori in misura legale (sulle somme rivalutate) da tale data al saldo;
3. **respinge** le residue domande attoree;
4. **compensa** per un terzo fra le parti le spese di lite;
5. **condanna** la banca convenuta a rifondere all'attore le residue spese di lite, che liquida in complessivi € 1.730,00, oltre Iva, cassa, rimborso forfettario e oltre spese vive per € 124,42;
6. **dichiara** la provvisoria esecutività della sentenza *ex lege*.

IL CASO.it



Tolmezzo, 29.3.2010.

Il giudice estensore

Roberto Martelli

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

Deposito oggi 1 APRILE 2010

IL CANCELLIERE

[Signature]

RILASCIATE N. COM 3
PER € 42,48/
corrisposti mediante appli-
cazione di merce ordinaria.
IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
all'avv. R. CIACCIA VERINI R., come segue:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richie-
sti e a chiunque venga, di prestare in esecuzione il presente
titolo, al mittente o al suo delegato di darvi assistenza, e a tutti gli
uffici della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti.

Palmezzo, li 20/04/10

IL CANCELLIERE
[Signature]



U

AA